

Codice DB1424

D.D. 22 ottobre 2013, n. 2502

L.R. 45/89 e s.m.i. - Concessione Mineraria per olivina denominata "Finero", sita sul territorio del Comune di Malesco (VB); Ditta: Minerali industriali S.p.A.; Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare interventi in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89, rilasciata dalla provincia di Verbania con Determinazione n. 0067622/VI del 30/12/2008.

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i.;

Vista la documentazione trasmessa dalla Minerali Industriali S.p.A., e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 11870/2013), relativa al rinnovo dell'autorizzazione di una concessione Mineraria per olivina denominata "Finero"- Comune: MALESCO (VB);

Preso atto dei pareri espressi:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 41267/2013;

Considerato che il parere forestale di competenza di questo Settore non è dovuto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. 4/AMD del 3.04.2012,

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Minerali Industriali S.p.A. il rinnovo di una concessione Mineraria per olivina denominata "Finero" – Comune: MALESCO (VB);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione dei versanti previste nelle tavole n.4 "*Planimetria stato attuale - Rev I*" e n.13 "*Planimetria strada di accesso*" degli elaborati integrativi presentati.
- Come previsto dagli elaborati progettuali, le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per fette orizzontali discendenti e realizzando gradoni caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 10 m ed inclinazione massima pari a 75° sessagesimali e da pedate aventi larghezza non inferiore a 5 m.
- Le scarpate provvisorie in roccia previste in conseguenza della realizzazione della pista di arroccamento non dovranno presentare altezze superiori ai 5 m ed inclinazioni superiori agli 89° sessagesimali (configurazione verificata numericamente). I locali tratti strapiombanti, in quanto impostati sui sistemi k2 o k2a, in accordo con quanto previsto nell'allegato "*Documentazione*

integrativa” datato maggio 2013, dovranno venire riprofilati per ricondurli alle condizioni progettuali verificate. L’eventuale porzione di scarpata in roccia fratturata ed alterata e/o in depositi di copertura, non dovrà presentare inclinazioni maggiori di 37° sessagesimali.

- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrukturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell’ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. Particolare attenzione, in tal senso, dovrà essere posta all’inclinazione dei piani di scistosità che, qualora sensibilmente superiore a quanto rilevato, potrebbe comportare l’innescò di fenomeni di scivolamento in corrispondenza dei fronti *I* e *II*.

- In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall’*art.52* del *D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l’aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.

- In generale, anche a livello di singola bancata, le operazioni di coltivazione dovranno venire impostate in modo da evitare la formazione di potenziali configurazioni instabili; dopo lo stacco di ogni singola bancata, si dovrà procedere all’ispezione della parete residua, eliminando eventuali elementi instabili di dimensioni minori.

- In generale, le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.

- In generale le operazioni di abbattimento che comportino un arretramento del fronte dovranno essere sempre effettuate solo successivamente ad un’accurata ispezione delle condizioni di stabilità del pendio posto a tergo ed ad un attento esame dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso.

- Durante le varie fasi di coltivazione, dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante.

- Dovrà essere prestata estrema attenzione nella riprofilatura delle scarpate, impostate in roccia fratturata ed alterata e/o depositi di copertura, di raccordo con il pendio naturale, che dovranno presentare un’inclinazione massima mai superiore ai 37° sessagesimali, in accordo con quanto verificato numericamente nell’allegato “*Documentazione integrativa*” datato maggio 2013 ed in ogni caso adeguata alle locali caratteristiche geotecniche dei materiali presenti. Lungo le scarpate detritiche dovranno altresì essere previste le opere di ingegneria naturalistica previste nelle tavole n.12 “*Sezioni di recupero ambientale A B C D*” e n.13 “*Sezioni di recupero ambientale E F G*” della documentazione integrativa presentata; questo al fine di limitare i fenomeni erosivi da parte delle acque di ruscellamento e favorire l’attecchimento del manto erboso.

- Così come previsto nelle tavole n.12 “*Sezioni di recupero ambientale A B C D*” e n. “*Sezioni di recupero ambientale E F G*” della documentazione integrativa presentata, dovranno essere realizzate le opere di regimazione a monte del ciglio superiore di scavo, aventi lo scopo di intercettare le acque esterne all’area di miniera e convogliarle negli impluvi circostanti, in modo da limitare l’insorgere di fenomeni erosivi lungo le scarpate di raccordo con il pendio naturale.

- Così come previsto nell’allegato “*Documentazione integrativa*” datato maggio 2013, durante le fasi di realizzazione della pista di arroccamento, nonché in fase di coltivazione, dovrà essere sempre garantita la continuità dei solchi di erosione diretti all’incirca NW-SE presenti lungo l’area di coltivazione, prevedendo, in via preferenziale, profili a corda molle in corrispondenza degli attraversamenti. Qualora, in via eccezionale, debbano essere previsti manufatti di attraversamento, questi dovranno essere di dimensioni adeguate a garantire il deflusso della massima portata liquida e solida stimabile per l’area e consentire agevoli operazioni di manutenzione.

- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di

garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.

▪ Si evidenzia infine che rimangono tuttora valide, anche se non espressamente richiamate nel presente parere, le prescrizioni contenute nel parere geologico (prot. n. 0067622/VI del 30/12/2008) redatto dal Servizio Difesa Suolo, Assetto Idrogeologico, Cartografico e S.I.T. della Provincia del VCO ai fini dell'ottenimento della passata autorizzazione ai sensi della L.R.45/89.

La presente autorizzazione avrà durata di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dovrà effettuare a favore dell'Ente autorizzante il versamento di €2.500,00 come deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori relativi a una trasformazione del suolo su mq 25.000,00.

Si deroga dall'art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di opera o impianto di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Franco Licini